

CIASA de ra REGOLES



notiziario delle Regole d'Ampezzo

Regole d'Ampezzo - Via del Parco, 1 - Tel. (0436) 2206 - Fax (0436) 2269
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)



Direttore responsabile: Ernesto Majoni Coletto - Autorizzazione Tribunale Belluno n. 9/89 del 20.09.1989 - Sped. Abb. Post. (legge 549/95 art. 2 comma 27) - Belluno
Stampa: Tipolitografia Print House s.n.c. - Zona Artigianale Pian da Lago - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) - Testi di esclusiva proprietà della testata

Con preghiera di integrale pubblicazione

Spettabile redazione
Notiziario "Ciasa de ra Regoles"
Via del Parco, 1
32043 Cortina d'Ampezzo BL

Cortina d'Ampezzo, 7 febbraio 1997

OGGETTO: Replica alla lettera del Signor Evaldo Constantini Ghèa pubblicata sul numero di novembre 1996, relativa al lodo arbitrato del 18 settembre 1996.

Con amarezza e nostro malgrado ci vediamo costretti a tornare sulle problematiche relative all'Assemblea generale dei regolieri del 9 luglio 1995 per controbattere alle esternazioni del nostro collega arbitro (ma sarebbe forse meglio dire difensore di parte) Evaldo Constantini Ghèa. Premettiamo che il lodo arbitrato esamina analiticamente e nel dettaglio l'intera controversia: non possiamo quindi fare altro che rimandare al suo contenuto per quanto riguarda le motivazioni che ci hanno portato a pronunciare la decisione definitiva. Forse sarebbe stato opportuno pubblicarlo integralmente affinché tutti i regolieri ne possano avere conoscenza. Non essendo avvenuto tutto ciò, poiché gli argomenti sollevati richiedono una risposta molto articolata, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a riportare integralmente alcuni passaggi del lodo arbitrato che ci sembrano maggiormente significativi e dai quali si evincono i principi che sono stati le fondamenta di tutto il nostro ragionamento.

Il giudizio arbitrato si è esteso, per venire incontro alle richieste del collega non firmatario, anche all'esame dell'effettiva legittimazione a conferire e ricevere deleghe, alla validità delle deleghe stesse, tutto ciò per avere conferma che, allo stato degli atti, la validità dell'assemblea non potesse essere messa in discussione. Pare opportuno riportare per estratto la parte del lodo che ha esaminato la questione:

"Le ricorrenti asseriscono che tale *quorum* (pari ad almeno 430 Consorti), non è mai stato raggiunto e pongono a fondamento della loro contestazione il fatto che le schede di votazione consegnate sono complessivamente 413. Nella propria memoria conclusoria, le ricorrenti a prova delle loro ragioni hanno chiesto la verifica degli statini di ingresso all'Assemblea. Il Collegio, a maggioranza, respinte le eccezioni delle Regole d'Ampezzo in ordine a una presunta *mutatio libelli*, ha ritenuto di accogliere l'istanza e provveduto al relativo controllo che ha dato il seguente esito: statini consegnati n. 441, dei quali: nr. 2 statini risultano costituiti da deleghe conferite da Regolieri a "Fioi de Sotefamea"; nr. 1 statino risulta costituito da delega conferita da Regoliera (nella fattispecie, madre "da roba") a figlia maggiorenne; nr. 9 risultano firmati dagli interessati nella parte relativa alla delega senza che sia indicato il nome di un delegato. Il Collegio, nel valutare oggi la regolarità di tali statini, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- circa le due deleghe conferite da Regolieri a "Fioi de Sotefamea": il Laudo, all'art. 5bis, lettera a), dispone che *l'età di anni 25, assumono il titolo di Regoliere nel solo ambito della Comunanza delle Regole*; dispone inoltre, alla lettera c), *che ai Fioi de Sotefamea non viene riconosciuta la facoltà di delega ad altri, per farsi rappresentare nell'esercizio dei diritti derivati*; in definitiva, i "Fioi de Sotefamea" assumono a tutti gli effetti il ruolo di Regolieri (tanto è vero che viene loro riconosciuto ogni diritto, esclusa la "marighezza"), ancorché nel solo ambito della Comunanza, ma non possono farsi rappresentare. La lettura combinata delle predette norme e dell'art. 4 del Regolamento del Laudo in base al quale *Il Regoliere impedito ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da discendente maggiorenne o da altro Regoliere...*, portano a

(continua in 2 pagina)

DAL TACCUINO DELLA DEPUTAZIONE REGOLIERA

La Deputazione Regoliera si è riunita i giorni 14 novembre 1996, 23 gennaio 1997 e 13 febbraio 1997, ed ha discusso e deliberato sui seguenti argomenti:

- E' stata autorizzata l'installazione di una rete protettiva nella parte terminale della pista di Cinque Torri, al fine di rendere la stessa omologabile alle gare internazionali F.I.S. La struttura verrà rimossa nei periodi estivi e ripristinata durante il periodo invernale di utilizzo della pista.

- La Deputazione ha autorizzato la realizzazione di un impianto idrico per neve programmata nel vallone di Staunies, ad opera della Società Impianti Cristallo. L'intero tracciato delle tubature, per lo più interrate e a valle della discenderia intermedia della seggiovia, sarà fuori dal perimetro del Parco.

- Sono stati assegnati in locazione, con estrazione casuale fra i richiedenti, i seguenti casoni, il cui contratto decorrerà dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 2000:

- Cason de Castel (Podestagno) Osvaldo Alberti Cadana;
- Casera Vecia de Valbona, parte nord-est Stefano Zardini Lacedelli;
- Casone in legno nell'albergo de Valbona Carlo Costantini Titele;
- Cason de Col de Vido Franco Lorenzi Toneto;
- Cason de Formin Stefano Ghedina Basilio.

Gli attuali locatari dei suddetti casoni hanno ottenuto una proroga dei contratti fino al 30 settembre 1997.

- Sono stati approvati due nuovi regolamenti interni, uno per l'assegnazione in bosco della legna da ardere (pubblicato sullo scorso numero del Notiziario) ed uno per il rilascio delle chiavi e dei lasciapas-

(continua in 3 pagina)

(dalla 1 pagina)

concludere che il "Fioi de Sotefamea", quale Regoliere a tutti gli effetti nell'ambito della Comunanza, può portare delega di altro Regoliere ma non può farsi rappresentare da altri in assemblea, volendo il Laudo che eserciti i propri diritti intervenendo personalmente. Del resto, se il Laudo avesse voluto negare ai "Fioi de Sotefamea" la possibilità di rappresentare altri Regolieri lo avrebbe specificato chiaramente, nello stesso modo in cui ha espressamente negato agli stessi "Fioi de Sotefamea" la facoltà di farsi rappresentare. Ne discende che le due deleghe in questione conferite a "Fioi de Sotefamea" debbono intendersi regolari;

— circa la delega conferita da madre "da roba" a figlia maggiorenne: l'art. 4 del Regolamento del Laudo prevede che il Regoliere possa conferire delega a discendente maggiorenne, senza preoccuparsi di stabilire particolari requisiti per il discendente. Nel caso specifico la delegata, *discendente maggiorenne*, ha un fratello maschio che in virtù dell'art. 7, comma 2, del Laudo, le preclude la possibilità di essere iscritta nel Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo e di



assumere, quindi, il ruolo di Regoliere. Sorge quindi il dubbio se la lettera del Laudo debba essere intesa come generico riferimento a discendente maggiorenne ovvero se il discendente maggiorenne debba possedere i requisiti che, al tempo stabilito dall'art. 7 del Laudo, gli consentano di venire iscritto nel Catasto. Nel dubbio si propende per la seconda soluzione, più restrittiva. L'art. 7 citato, pone come eccezione l'assunzione dello *status* di Regoliere per le figlie discendenti di Regoliere che lo potranno ottenere unicamente in mancanza di fratelli maschi; lo stesso Laudo, sotto un contesto generale, pare voler restringere la possibilità di partecipazione all'attività delle Regole Ampezzane, ivi compresa la facoltà di rappresentare, ai soli Regolieri o, a coloro che, non avendo raggiunto l'età di 25 anni, siano comunque in possesso dei requisiti per diventarlo. Per conseguente effetto, la specifica delega in questione, conferita da madre "ereditaria" a figlia discendente, deve ritenersi illegittima;

— si ritiene, infine, che le deleghe in bianco (prive cioè del nome del rappresentante) sono nulle. Tuttavia, agli atti risulta che in uno di questi casi, nonostante la sottoscrizione, l'interessato, Siorpaes Gildo da Sorabances, era presente all'Assemblea, avendo preso parte alla discussione dei punti 2 e 3 dell'o.d.g. come attesta l'intervento riportato a verbale. Di tale statino va quindi tenuto conto quale titolo di presenza.

Il caso ora da ultimo esaminato fa supporre che altri Consorti abbiano sottoscritto lo statino nella parte della delega, pur essendo intervenuti personalmente in assemblea. Tuttavia, al di là di ogni supposizione, risulta provato che, escludendo la delega illegittima e non computando quelle in bianco, fatta eccezione per il caso del Regoliere Siorpaes per il quale non si può parlare di delega, il numero degli statini regolari è, quanto meno, uguale a 432.

Risulta dal verbale dell'Assemblea, agli atti, che alle ore 10.30 veniva "constatata la presenza in sala di 431 Regolieri, compresi i fioi de sotefamea e le deleghe, quindi oltre un terzo degli aventi diritto, come da verifica fatta attraverso il conteggio dei tagliandini staccati dagli inviti al momento di entrare in sala".

Ciò che non risulta provato, nè sembra poter essere provato a posteriori, è che al momento dell'avvio della discussione della parte di ordine del giorno per il quale era richiesta la presenza di almeno 1/3 dei regolieri (discussione dei punti 2, 3 e 4 o.d.g.), il numero dei presenti fosse inferiore al *quorum* necessario o comunque inferiore al numero dei presenti risultante a verbale, vale a dire 431. Tale prova poteva essere assunta solo in corso di assemblea su specifica richiesta di verifica delle presenze diligentemente avanzata da chi ne avesse interesse. Agli atti non risulta che tale verifica sia stata chiesta e le stesse ricorrenti, nel corso dell'udienza del 2 luglio 1996 a specifica domanda, hanno riferito di non aver mai avanzato tale istanza.

Ritiene inoltre il Collegio che il comportamento di chi ha effettuato il controllo degli statini di ingresso, così come di chi ha presieduto l'Assemblea in questione, debba essere valutato secondo un principio di buona fede, principio che non può essere messo in dubbio in mancanza di precise e circostanziate prove contrarie.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea, validamente iniziata con un *quorum* più basso, deve intendersi validamente proseguita sugli altri punti all'ordine del giorno".

Per quanto riguarda invece il numero di voti necessari per l'approvazione delle delibere e, segnatamente, per quelle degli impianti a fune, ci stupiscono non poco le argomentazioni del collega che dimostra di non aver letto o, peggio ancora, compreso il contenuto del lodo arbitrale. Vi si legge infatti, in maniera assai chiara, quanto segue:

"il *quorum deliberativo* va calcolato sul numero degli intervenuti, vale a dire sul numero di voti potenzialmente esprimibili, detratto eventualmente il numero di Consorti in conflitto di interessi. La delibera si intende approvata ove il numero di voti favorevoli sia pari o superiore al *quorum* previsto, indipendentemente dal numero di votanti".

Volendo tradurre il tutto in un esempio, se all'inizio della discussione 1000 sono i presenti e l'assemblea è valida, e posto che per l'approvazione sia richiesto il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto al voto, la delibera si intenderà approvata qualora siano espressi favorevolmente almeno 750 voti, indipendentemente da quante per-

ASSEGNAZIONE CASONI

Si avvisa che prossimamente verranno sorteggiati i futuri assegnatari dei seguenti casoni:

- Cason Cros del Macaron
lire 800.000/anno;
- Cason in muratura in Valbona,
lire 800.000/anno;
- Cason de Cianderou
lire 500.000/anno;
- Cason Crojà de Posuogo
lire 500.000/anno;
- Cason de Pian de Loa
lire 800.000/anno;
- Cason dei Caai a Lerosa
lire 500.000/anno;
- Cason de Antruiles
lire 800.000/anno.

Le nuove locazioni dei casoni decorreranno dal 1 ottobre '97 e avranno una durata di anni tre, fino al 30 settembre 2000, con canone pagato anticipatamente per l'intero triennio.

Le domande, in carta semplice, dovranno essere presentate entro il 31 marzo 1997.

Le domande presentate prima del 3 marzo 1997 e quelle che perverranno dopo il 31 marzo 1997 non saranno prese in considerazione.

Gli uffici sono disponibili per ogni tipo di informazione.

(dalla 1 pagina)

sare d'accesso alle strade agro-silvo-pastorali di Cortina. Quest'ultimo viene pubblicato integralmente su questo numero del periodico. Unitamente alla nuova stesura dei regolamenti, e con l'obiettivo di regolarizzare alcuni abusi avvenuti negli ultimi anni, la Deputazione ha anche deliberato la sostituzione di tutte le serrature dei lucchetti delle sbarre.

- E' iniziato l'esame del bilancio consuntivo per l'anno 1996 e sono stati approvati il rendiconto di spesa per l'esercizio trascorso ed il programma per il 1997 del Parco Naturale, che sono stati trasmessi alla Regione del Veneto entro il 28 febbraio corredati dal parere espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico. I risultati del bilancio saranno pubblicati sul Notiziario dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

sone siano rimaste in sala. Ciò significa, contrariamente a quanto asserisce il collega, che se rimangono in sala 20/30 persone al momento del voto, le stesse non potranno mai deliberare alcunchè. Il nostro ragionamento è addirittura più restrittivo di quello che il collega artatamente vuole condurre alla consuetudine delle regole: si supponga infatti, sempre con riferimento al precedente esempio, che il numero minimo di presenze necessario per deliberare sia inferiore a quello degli intervenuti. Se infatti il quorum costitutivo sufficiente fosse di 500 persone e all'inizio dell'assemblea ne fossero comunque intervenute 1000, adottando il sistema del collega, che calcola il quorum sulla base dei voti espressi, la delibera potrebbe essere approvata con il voto di appena 375 regolieri anziché i 750 che richiede il nostro ragionamento.

Relativamente all'assemblea del 9 luglio 1995, al di là delle norme specifiche di Laudo e di Legge, ci siamo sempre premurati di fare riferimento a principi di equità e di buon senso. Nel lodo arbitrare si legge quanto segue:

"Sotto un profilo equitativo e richiamando a tal riguardo il principio di conservazione degli atti, non può dubitarsi della volontà dell'Assemblea e quindi dell'esito della votazione. In definitiva, a ben vedere, per ottenere un risultato opposto, fermo restando il numero dei voti favorevoli, sarebbe stato necessario: a) l'intervento in Assemblea di almeno 529 Consorti per la delibera del Cristallo, 525 per la delibera di Mietres e 573 per la deli-

bera dell'Averau; b) che il maggior numero di intervenuti nei singoli casi (rispetto a 431) esprimesse voto contrario".

Il collega pone una specifica questione in ordine al numero di persone che avrebbero dovuto essere presenti anche per la discussione e deliberazione del primo punto all'ordine del giorno, recante *"Ratifica degli accordi intercorsi per la definizione dei contratti di locazione e di comodato per impianti, rifugi e acquedotti"*. Egli contesta il fatto che tale ratifica si configurerebbe in una delibera di modificazione di destinazione d'uso del patrimonio regoliero con tutto ciò che ne consegue. Riteniamo di aver dimostrato, con ampie argomentazioni per le quali non possiamo che rimandare alla lettura del lodo, che non si è affatto trattato di questione attinente alla modificazione della destinazione ma una mera rinegoziazione di contratti scaduti relativamente ai quali, comunque, il territorio era già stato modificato dal punto di vista ambientale. Il nostro ragionamento così si concludeva:

"Vale a dire che una volta intervenuta la modificazione della destinazione d'uso, per delibera dell'Assemblea o, come si dirà fra breve, per altre cause, i rapporti fra concessionario e Regole sono demandati alla decisione della Deputazione. E' fatto salvo il caso in cui sia necessario provvedere a svincoli di ulteriori terreni, sempre che non si tratti di modeste entità dovute a motivi di carattere tecnico (vengono in mente esempi di interrimento di cisterne, fosse biologiche e, comunque, piccole opere in mancanza delle quali derivi pregiudizio al proseguimento dell'attività turistica), oppure la circostanza in cui venga cambiato il tipo di attività turistica per la quale era stata concessa la mutazione di destinazione. Solo in questi casi, ovvero sia, nell'eventualità in cui occorra ampliare la superficie del terreno da distrarre dalla sua originaria destinazione oppure venga modificata la tipologia di destinazione turistica pattuita, dovrà essere chiamata a pronunciarsi l'Assemblea Generale. La necessità di rinnovo o la rinegoziazione del contratto, sia esso di affitto, di locazione o di comodato, attiene all'amministrazione del patrimonio e non alla sua destinazione all'uso turistico. In altre parole sotto il profilo della destinazione del patrimonio nulla muta e può mutare per il solo effetto del rinnovo o della rinegoziazione del contratto.

Nel caso in esame, i contratti riguardano attività turistiche svolte su terreni regolieri sui quali già preesisteva



una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, vuoi per deliberazione dell'Assemblea Generale presa secondo i dettami dell'art. 3 del Regolamento del Laudo, vuoi perchè concessa, non importa da quale organo, precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n.48/75, citata. A tale ultimo proposito, si ritiene che, non potendo la legge disporre che per il futuro, le destinazioni d'uso turistico del patrimonio antiche concesse antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. conservano la loro effettività, senza necessità di alcuna deliberazione dell'Assemblea, potendo e dovendo essere applicate le nuove norme solo ai casi di richiesta di ampliamento dei terreni da utilizzare o al cambiamento di tipologia dell'attività pattuita.

Del resto, sotto un profilo logico e in linea generale, non si vede che senso potrebbe avere una delibera di svincolo di beni già svincolati, vuoi perchè tale stato di fatto preesisteva all'entrata in vigore della L.R. n. 48/75 che ha attuato i dettami della Legge 3.12.1971, n. 1102, art. 11, vuoi perchè l'Assemblea, con propria deliberazione, li aveva già distratti dalla destinazione agro-silvo-pastorale.

Non vi è una norma di Legge o Laudo che disponga l'obbligo per i titolari di concessioni su beni che, antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 48/75, già avevano una destinazione turistica, di adeguamento con vincolo di nuovi terreni. Ciò non toglie, tuttavia, che *de jure condendo* tale obbligo possa essere introdotto, ma allo stato attuale si ritiene che non sussista.

Detto questo, si ritiene di poter concludere che gli accordi relativi ai contratti di locazione e comodato di cui al punto 1 all'od.g. della contestata Assemblea Generale del 9 luglio 1995 sono di competenza della Deputazione Regoliera. Del resto tale ragionamento trova conferma sia nella delibera della Deputazione Regoliera del 14 gennaio 1994, ove viene specificato che i problemi di primaria importanza da affrontare per la revisione dei contratti scaduti in seguito a disdetta delle Regole il 31.12.1993, sono costituiti dall'aggiornamento 3

(continua in 4 pagina)

dei canoni di affitto ai prezzi correnti e la necessità di rimborso... delle imposte sugli immobili (il che non ha alcuna attinenza con la destinazione del patrimonio antico), e ove viene dato mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei nuovi contratti, senza necessità di alcuna ratifica o pronuncia dell'Assemblea Generale. E in effetti risulta agli atti delle Regole Ampezzane che, ancora prima dell'assemblea del 23 aprile 1995, diversi contratti (anche relativi ad attività turistiche) erano stati conclusi e sottoscritti dall'allora Presidente, rag. Ugo Pompanin. Il fatto che l'argomento, a causa di pesanti contrasti con diversi concessionari, sopravvenuti dopo la decisione della Deputazione in relazione agli aumenti di canone giudicati eccessivi, sia stato portato all'esame dell'Assemblea Generale del 23 aprile 1995 e, per effetto di rinvio, a quella del 9 luglio 1995, non vuol dire che l'argomento fosse di competenza assembleare ma, eventualmente, denota l'intenzione della Deputazione di ottenere un atto di indirizzo dall'Assemblea o, a seconda di come la si voglia interpretare, la volontà di corresponsabilizzazione di tutti i Consorti Regolieri in una decisione che la Deputazione non si è sentita di assumere autonomamente, ancorchè rientrasse fra i compiti che le sono propri".


Circa la questione degli avvisi stampigliati sull'invito a partecipare all'assemblea dai quali, a detta dell'arbitro non firmatario, discenderebbe la validità dell'assemblea, ci siamo espressi come segue:

"Ciò detto, va osservato che la questione posta dalle ricorrenti nell'ambito del primo quesito, mediante il quale si chiede se debba considerarsi valida l'Assemblea Straordinaria del 9.7.1995 secondo l'invito pervenuto ai Consorti regolieri, è irrilevante e priva di fondamento. Le ricorrenti hanno specificato nel corso dell'udienza di discussione della controversia del 02.07.1996 che sul frontespizio degli inviti all'assemblea straordinaria del 9 luglio 1995 (agli atti), conformemente a quanto avvenuto nelle occasioni precedenti, era stato stampato l'avviso: *L'assemblea è, validamente costituita con la presenza (anche a mezzo delega) di almeno un terzo dei consorti regolieri.*

E' da ritenere, contrariamente alle contestazioni delle ricorrenti, che tale dicitura altro non costituisca che un richiamo alla diligenza del Consorti regolieri per evitare che l'ordine del giorno (o parte di esso) non possa essere discusso per mancanza del quorum necessario. E' fuori dubbio,

in ogni caso, che tale avviso rivesta una qualche rilevanza ai fini della valida costituzione dell'assemblea, nè, tanto meno, fondamento di carattere giuridico non potendo derogarsi alle specifiche disposizioni del Laudo se non attraverso la modifica dello stesso".

Il Signor Evaldo Ghèa ci accusa inoltre di non aver voluto esaminare i contratti. Riportiamo, ancora una volta, un breve estratto del lodo arbitrale: "Rimane da esaminare la questione posta dalle ricorrenti con il secondo quesito, in punto: *"se i contratti di locazione sono stati stipulati nella maniera corretta, secondo quanto previsto dal Laudo e dalla L.R. 3.05.75 n. 48"*. Va rilevata la genericità del quesito che fa propendere per il rigetto dell'istanza. In effetti la formulazione non consente di comprendere se la questione voglia essere strettamente correlata con la delibera di cui al punto 1 dell'o.d.g. dell'Assemblea del 9 luglio 1995, ovvero se si vogliano sindacare i singoli contratti e, in tale eventualità, quali: quelli da stipulare e relativi agli accordi generici portati a conoscenza dell'Assemblea del 9 lu-



glio 1995, quelli stipulati precedentemente, successivamente, o quali altri?

Gli ulteriori atti di Parte, a parere del Collegio, non contribuiscono a chiarire i termini della questione.

Si ritiene, a questo punto, opportuno che la domanda venga riproposta in altra sede, ove ne ricorrano i presupposti ivi compresi l'interesse e la legittimazione ad agire, specificando esattamente i contratti da sottoporre a esame e i vizi intrinseci che si vogliono far rilevare".

Vorremmo anche ricordare al collega il motivo per cui siamo dovuti arrivare a questa decisione. Se ha buona memoria, non potrà dimenticare, che sul punto vi erano ben tre convinzioni differenti: una che voleva l'esame di tutti i contratti, una che non ne voleva esaminare alcuno e la terza in base alla quale si sarebbero dovuti prendere in considerazione solo alcuni specifici contratti, senza che peraltro venisse indicato il motivo di tale discriminazione. E' evidente che tale stato di co-

se non poteva che nascere da una cattiva formulazione del quesito, sostanzialmente indeterminato nell'oggetto della richiesta. Si è quindi preferito salvaguardare il diritto delle ricorrenti a chiedere una specifica pronuncia in altra sede (altro arbitrato).

Per quanto riguarda la salvaguardia delle clausole poste dalla Regola Alta di Ambrizola, relativamente all'impianto Averau, non comprendiamo che cosa intenda contestarci il collega, sempre che egli non abbia deciso, come pare, di contestare comunque tutto quello che è stato fatto, nel qual caso non varrebbe la pena di dilungarsi oltre. Il lodo chiarisce inequivocabilmente che le clausole poste dalla Regola Alta di Ambrizola si debbono intendere salvaguardate nella loro integrità, così come poste nel lontano 1988 e come accettate successivamente dalla società Impianti Averau, e ciò indipendentemente da quanto possa aver detto chicchessia nel corso dell'assemblea.

Fin qui per quanto riguarda le questioni di carattere tecnico. Non possiamo a questo punto esimerci da alcune considerazioni circa il tenore della lettera del collega. Siamo rimasti molto sbalorditi, amareggiati e sconcertati da alcune sue parole. Ci riferiamo non tanto all'accusa di non conoscere la materia regoliera (questa occasione ci ha offerto di accrescere non poco la nostra conoscenza in materia, costringendoci ad approfondire l'analisi a tal punto da sollevare anche diverse questioni e incongruenze sulle quali gli organi delle Regole dovranno soffermarsi), bensì alle vili accuse di aver agito "su pressione degli attuali amministratori". Possiamo garantire in piena coscienza di aver lavorato in assoluta autonomia, senza subire nessuna pressione e addirittura evitando ogni contatto con i vari amministratori per tutto il periodo in cui è durato l'interminabile procedimento arbitrale. Per dire la verità l'unico che ci ha sempre e sistematicamente sottoposto a pressioni è stato il collega non firmatario che non ha disdegnato accuse di basso rango in ordine alle nostre capacità intellettive e, da ultimo, minacce di impugnativa del lodo avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria (cosa che, peraltro, non ci ha mai spaventato in alcun modo). E' solo a questo punto, vale a dire verso la fine del procedimento, che ci siamo accorti della strana veste che stava assumendo il Signor Evaldo Ghèa: spetta infatti alle Parti in causa pensare alle impugnative e non certo a chi è chiamato a decidere della controversia, a meno che l'arbitro non abbia di fatto e, agguingiamo, subdolamente rivestito il

ruolo di difensore di parte. Questo dubbio, che ci ha assaliti solo poco prima di sottoscrivere il lodo, parrebbe trovare una sorprendente conferma in atti ufficiali delle Regole d'Ampezzo e, precisamente, nel verbale della Deputazione Regoliera del 14 gennaio 1994: in quella circostanza all'unanimità vennero decisi e votati i parametri da porre alla base delle rinegoziazioni dei contratti scaduti il 31.12.1993 e, fra i votanti risulta anche

il nome di Evaldo Constantini Ghèa - Deputato. Ci siamo chiesti, e la stessa domanda abbiamo posto al collega, con quale serenità avesse potuto decidere da arbitro su questioni che aveva già conosciuto e votato qualche tempo prima.

Teniamo in conclusione a precisare che le nostre parole non sono di risentimento nei confronti del collega regoliere ma, lo ribadiamo, di profonda amarezza: una cosa è avere pareri

discordi su questioni tecniche, ben altro sono gli insulti del tutto gratuiti e infondati.

Dove andrà a finire di questo passo lo "spirito regoliero"?

Non resta che scusarci con i lettori e la redazione per la lunghezza della nostra risposta, ma siamo fiduciosi che ne comprenderanno le ragioni.

Distinti saluti

Rolando Menardi
Andrea Apollonio

PRIMAVERA 1997

CORSO DI CULTURA ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO IL GRUPPO DEL SORAPIS

L'iniziativa che viene proposta quest'anno, sulla scia del corso di cultura naturalistica dello scorso anno, ha lo scopo di coinvolgere tutti coloro che hanno già frequentato il corso di base del 1996 e di consentire contemporaneamente a nuovi appassionati di agganciarsi senza "svantaggi" di partenza al gruppo iniziale, per approfondire la conoscenza del territorio ampezzano.

Si tratta di una serie di corsi monografici che prenderanno in esame nel dettaglio i singoli gruppi montuosi del nostro territorio, attraverso la loro geografia, lo studio delle loro caratteristiche naturali e la loro storia, per concludersi con l'analisi dell'attuale sfruttamento delle risorse e delle future prospettive di sviluppo.

Si è pensato di iniziare con il gruppo del Sorapis in quanto, pur esterno al perimetro del Parco Naturale, è emblematico di situazioni di grande pregio naturalistico e, nel contempo, di situazioni di notevole sfruttamento del territorio per fini turistici, e quindi "terra di contrasti". In futuro si passerà ai gruppi del Cristallo-Pomagagnon, Croda Rossa, Fanes-Col Bechei, Tofana, Nuvolau e Croda da Lago.

I relatori saranno presumibilmente la dott.ssa Chiara Siorpaes per gli aspetti geologici e geomorfologici, il dott. Michele Da Pozzo per gli altri aspetti naturalistici e di uso del territorio e il prof. Mario Ferruccio Belli per gli aspetti storici.

Come evidenziato dal programma allegato, il ciclo di conferenze prevede sei serate, una volta alla settimana. Le conferenze si terranno il venerdì sera a partire dal 4 di aprile, con inizio alle ore 20,30 e durata di circa due ore.

Dal momento che l'Aula Magna dell'Istituto d'Arte non è attualmente agibile, le prime due conferenze si terranno nella Sala Consiliare del Municipio, mentre dal 18 di aprile in

poi si terranno nella sala al Piano terra della Ciasa de ra Regoles, resasi nel frattempo nuovamente disponibile.

Analogamente all'anno scorso verrà effettuato un ciclo di escursioni, di cui due serali e due della durata di un giorno, maggiormente impegnative. L'ultima escursione non è in continuità con le precedenti perchè necessita dell'uso della funivia, che aprirà alla fine di giugno. Ulteriori dettagli sulla logistica delle escursioni verranno comunicati nel corso delle conferenze serali.

Il programma viene inviato a tutti coloro che hanno seguito i corsi del 1996, i quali sono pregati a loro volta di diffondere l'iniziativa ad amici e conoscenti interessati; viene inoltre pubblicato sul notiziario delle Regole.

La quota di iscrizione viene fissata in lire 50.000, da versare sul C/C postale n. 10137321 intestato al Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Le iscrizioni vengono raccolte fino a giovedì 3 aprile presso gli Uffici delle Regole.



Programma del ciclo di conferenze

Venerdì 4 aprile:

- La geografia, il clima e le acque.

Venerdì 11 aprile:

- Le rocce e le forme del paesaggio.

Venerdì 18 aprile:

- La vegetazione e gli ecosistemi.
- Le attività umane tradizionali: pascolo e taglio dei boschi.

Venerdì 9 maggio:

- La fauna e gli ecosistemi; relazioni di scambio con altri gruppi montuosi.

Note di toponomastica.

Venerdì 16 maggio:

- Storia degli insediamenti e della frequentazione.

Esplorazione alpinistica, attività belliche, costruzione di infrastrutture.

Venerdì 23 maggio:

- Attività turistica moderna: piste da sci, sentieri e ferrate.
- Situazione attuale e possibili evoluzioni future.

Programma del ciclo di escursioni

Mercoledì 28

e sabato 31 maggio (serale):

- Larieto, Costalares, Mandres, Fraïna, Bosco de Noulù, Zuèl.

Mercoledì 4

e sabato 7 giugno (serale):

- Sote ra Fraïnes, Cianpo Marzo, Tardéiba, Bus de ra Ola, Pian de ra Bigontina, Sote ra Fraïnes.

Sabato 14 giugno (giornaliera):

- Ria Biencia, Jirilada, Monte Ciasadió, Val Orita, Mondesèrto, Fraïna. Gara di orienteering e grigliata finale.

Sabato 28 giugno (giornaliera):

- Tonde de Faloria, Forzèla Faloria, Sèla de Ponta Negra, Tonde de Sorapis, Lago de Sorapis, Marcuoira, Son Zuogo.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CHIAVI E LASCIAPASSARE DI ACCESSO ALLE STRADE SILVO-PASTORALI NEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

1) MODALITA' DI RILASCIO CHIAVI

Le chiavi per l'apertura delle sbarre e i corrispondenti lasciapassare vengono rilasciati dagli impiegati delle Regole. L'uscita e il rientro di ogni chiave devono essere registrati al computer nell'apposito programma. La chiave deve essere sempre accompagnata dal relativo lasciapassare, firmato dal richiedente e controfirmato dall'impiegato delle Regole. Nel lasciapassare devono essere specificati il luogo in cui l'accesso è consentito e il periodo in cui lo stesso è valido. L'uso della chiave al di fuori del luogo e del periodo specificati sul lasciapassare è considerato abusivo. Il lasciapassare va esposto in modo visibile sul cruscotto dell'automezzo. Le persone alle

sere subito segnalato al personale di sorveglianza e all'Autorità Forestale, nonché notificato alla Giunta Regoliera. Alla persona che ha smarrito la chiave la Giunta può richiedere il versamento della somma di lire 100.000 o più, a titolo di risarcimento. Senza il preventivo versamento di tale somma non verrà più rilasciata alcuna chiave alla determinata persona.

4) AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE

Per i lavori boschivi i dipendenti delle Regole hanno diritto di tenere una chiave a tempo indeterminato. Essi hanno però l'obbligo di restituire la chiave nel momento in cui vengono licenziati, nel caso dei dipendenti fissi, o quando terminano la stagione la

- Seniche delle due Regole Alte (su richiesta e sentito il Marigo competente).

6) LAVORI BOSCHIVI, TRASPORTI E MANUTENZIONI

La chiave viene rilasciata a coloro che eseguono lavori boschivi per conto delle Regole (tagli e allestimenti), alle ditte incaricate del trasporto di legname o materiale, nonché di lavori di manutenzione sul territorio, e comunque secondo le varie necessità stabilite dall'Ufficio Tecnico delle Regole. Il lasciapassare avrà la durata necessaria allo svolgimento dei lavori; la chiave deve essere riconsegnata al termine del periodo suddetto (comunque entro il 31 dicembre di ogni anno).

Fra le opere soggette a manutenzione sono previste anche le antenne radio-tv, i cavi elettrici e telefonici non accessibili direttamente dalle strade aperte al transito, gli acquedotti e le stazioni meteorologiche.

7) PASTORI, ALLEVATORI E APICOLTORI


I pastori nominati ogni anno dalle singole Regole e un loro aiutante hanno diritto di avere una chiave con durata stagionale (termine di restituzione al momento della smonticazione e comunque entro il 20 ottobre di ogni anno) per lo svolgimento delle attività di pascolo e di gestione delle malghe, compreso il rifornimento e la manutenzione delle stesse.

Gli allevatori Regolieri che alpeggiano il proprio bestiame sui pascoli delle Regole possono, su richiesta, avere una chiave per l'accesso ai pascoli con durata stagionale.

Anche agli apicoltori, possibilmente riuniti in gruppo, viene rilasciata una chiave stagionale dove le residenze estive delle loro api lo richiedano.

8) PUBBLICA SICUREZZA

Una o più chiavi con permesso a tempo indeterminato vengono rilasciate alle autorità di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali: Comune di Cortina d'Ampezzo, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Forestali Regionali, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Rangers d'Italia, ecc. All'Ufficio Vigili Urbani del Comune di Cortina d'Ampezzo vengono rilasciate alcune chiavi in più, che l'ufficio stesso potrà consegnare a terzi con



quali viene rilasciata la chiave sono considerate dirette responsabili nell'uso della chiave stessa, uniche interlocutrici in caso di abuso o smarrimento.

2) CAUZIONE

In alcuni casi sotto specificati e comunque qualora la chiave venga rilasciata per attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali per un periodo superiore a 7 giorni, viene chiesta una cauzione di lire 100.000. La cauzione sarà trattenuta dall'Ufficio Ragioneria e restituita nel momento in cui la chiave viene riconsegnata alle Regole. In caso di smarrimento della chiave, le Regole incassano la somma versata, a titolo di risarcimento dei danni subiti con la perdita della chiave.

3) SMARRIMENTO DELLA CHIAVE

6) Lo smarrimento della chiave, deve es-

vorativa nel caso dei dipendenti stagionali.

Gli amministratori possono usufruire della chiave con permesso temporaneo per sopralluoghi sul territorio o per altre necessità legate allo svolgimento del proprio incarico in seno all'Amministrazione Regoliera.

5) MARIGHI

Per il controllo e lo svolgimento delle attività di pascolo, tradizionalmente vengono rilasciate singole chiavi alle seguenti persone, con consegna in primavera e scadenza dopo la smonticazione:

- Marigo della Regola Alta di Larieto;
- Marigo della Regola di Ambrizola;
- Marigo della Regola di Pocol;
- Marigo della Regola Bassa di Larieto;
- Cuietro della Regola Alta di Larieto;

permessi temporanei in situazioni di urgenza, sempre nel rispetto della legislazione vigente, del presente regolamento e a propria completa responsabilità.

Una chiave stagionale viene rilasciata, su richiesta, all'Istituto Codivilla-Putti e alla Croce Bianca per il pronto soccorso medico.

Analoghi lasciapassare possono essere rilasciati con durata limitata per particolari motivi di interesse pubblico o di pubblica sicurezza. In caso di incertezze è necessaria l'autorizzazione specifica, verbale o scritta, della Presidenza delle Regole.

9) GUIDE ALPINE

Ogni anno possono essere rilasciate al Gruppo Guide Alpine di Cortina, per motivi professionali, fino a 5 chiavi con durata stagionale (dalla primavera al 30 novembre), contro il rilascio di lire 100.000 per chiave a titolo di cauzione. Il rilascio delle chiavi è subordinato ad apposita autorizzazione del Sindaco di Cortina, che le Guide Alpine presenteranno di anno in anno al momento della consegna delle chiavi. Le località cui possono accedere le guide, e che vanno specificate sul lasciapassare, sono quelle autorizzate dal Sindaco.

10) AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

Le Regole concedono ai titolari di licenza per noleggio da rimessa e di taxi di Cortina d'Ampezzo una chiave per l'accesso a determinate strade silvo-pastorali in cui essi possono svolgere il servizio sostitutivo di navetta. L'elenco delle strade in cui è consentito il transito viene deliberato dalla Giunta Regoliera prima dell'inizio della stagione turistica estiva ed il permesso viene rilasciato solamente per il periodo di chiusura al pubblico transito delle strade medesime, comunque non prima del 10 luglio e non dopo il 20 settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni della Giunta. La chiave viene rilasciata ai singoli titolari di licenza, i cui nominativi sono verificati ogni anno presso il Comune di Cortina, contro deposito cauzionale di lire 100.000 per chiave. Ogni licenza dà diritto ad una sola chiave. Particolari disposizioni della Giunta Regoliera possono, di volta in volta, vincolare il rilascio della chiave alla sottoscrizione di convenzioni con gli autisti per lo svolgimento del servizio di navette.

11) RACCOLTA LEGNA DA ARDERE

I Regolieri ai quali viene consegnato il fabbisogno di legna da ardere e le persone che ottengono l'autorizzazio-

ne delle Regole per la raccolta di legna e rami, hanno diritto di chiedere la chiave per l'accesso al luogo di consegna e per l'asporto della legna. Il rilascio della chiave sarà vincolato al luogo per la facitura, stabilito dai guardiaboschi e verificato dall'impiegato addetto con l'elenco delle consegne che ogni anno i guardiaboschi devono redigere. Il lasciapassare avrà durata strettamente limitata alle necessità di allestimento della consegna e comunque non superiore a 30 giorni consecutivi. Il permesso potrà essere rinnovato in caso il maltempo o altre cause abbiano impedito la conclusione del lavoro, previa conferma del guardiaboschi di zona.

12) CASONI

I concessionari di casoni possono chiedere la chiave per l'accesso al casone con mezzi a motore un massimo di 3 volte all'anno, con finalità di trasporto materiali, ripulitura e



asporto di immondizia. Ognuno dei tre permessi potrà avere durata massima di giorni tre (festivi compresi). Qualora il locatario del casone debba eseguire particolari lavori di manutenzione dell'immobile, la chiave potrà essere rilasciata per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, previa richiesta ed autorizzazione scritta della Giunta Regoliera. Nel caso in cui venga concesso ad alberghi l'utilizzo giornaliero del Casone de Landries, questi possono accedervi con chiave e lasciapassare solo per il trasporto di materiali, lasciando poi gli automezzi parcheggiati a margine della strada statale.

13) RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

La chiave deve essere richiesta di volta in volta alla Giunta Regoliera; viene rilasciata per lo stretto periodo neces-

sario alla realizzazione delle riprese, previa autorizzazione scritta della Giunta e versamento dell'eventuale corrispettivo per l'utilizzo del territorio regoliero, ove richiesto dalla Giunta stessa.

E' richiesta comunque una cauzione di lire 100.000.

14) DISABILI

L'art. 4 comma 2 della legge regionale 31.03.1992 n 14 stabilisce che "i divieti di circolazione sulle strade forestali non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità deambulatoria, purchè muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 08.06.1979".

La chiave può essere rilasciata ai disabili e portatori di handicap previa esibizione del certificato di invalidità, dove questa specifichi l'inabilità alla deambulazione e/o l'uso di carrozina. Il permesso di transito ha la validità di giorni uno e deve specificare

l'esatta località di destinazione dell'automezzo.

D'estate non si rilasciano chiavi per l'accesso a località servite dalle navette, dove quindi ci sia la possibilità di caricare il disabile sul mezzo autorizzato al servizio sostitutivo.

15) RIFORMIMENTO RIFUGI ED IMPIANTI

Secondo le disposizioni della legge regionale n 14 del 31.03.1992 i proprietari e i locatari di immobili hanno diritto di accesso agli stessi limitatamente al tratto di strada più breve per raggiungere tali immobili.

Ai proprietari o locatari di rifugi e malghe, e agli impianti di risalita, viene rilasciata una chiave con permesso stagionale (scadenza il 30 novembre di ogni anno) e versamento di lire 100.000 a titolo di cauzione. Ogni rifugio o società di impianti di risalita

ha diritto ad una sola chiave; in caso di particolare necessità del personale dipendente dello stesso, il Presidente delle Regole potrà autorizzare il rilascio di altre chiavi.

I fornitori dei rifugi ed impianti e le ditte che devono svolgere lavori di manutenzione sugli stessi possono richiedere, per il periodo necessario, una chiave per l'accesso al rifugio o all'impianto, contro cauzione di lire 100.000 se il permesso è di più giorni.

16) MOTOSLITTE

Tutti i divieti di accesso alle strade silvo-pastorali sono validi per l'intero corso dell'anno, compreso l'inverno. E' quindi vietato, come per gli altri mezzi di trasporto, il transito invernale con motoslitte, tranne nei casi appositamente autorizzati dalla Giunta Regoliera. Anche senza il possesso di una chiave, il transito non autorizzato con motoslitte è considerato abuso e come tale è soggetto alle disposizioni di legge. Per quanto riguarda il rifornimento di malghe e rifugi valgono le stesse disposizioni previste per il transito estivo (v. punto 15). escluso comunque il trasporto in motoslitte per fini turistici o ricreativi.

17) MILITARI

Il transito sulle strade forestali viene autorizzato, caso per caso, dalla Giunta Regoliera su richiesta scritta dell'unità operativa militare, che deve effettuare operazioni sul territorio, limitatamente al luogo e ai giorni richiesti e solo per il trasporto logistico di rifornimenti e materiali.


18) FONDI INTERCLUSI

I proprietari di fondi interclusi hanno il diritto di potervi accedere. E' perciò consentito ad ogni proprietario di immobile intercluso il rilascio di una chiave con permesso stagionale, limitato al luogo di proprietà, al tratto di strada più breve per raggiungere il proprio immobile e al periodo di chiusura della strada di accesso. I proprietari di fondi rustici interclusi possono richiedere, secondo la propria necessità, una chiave per l'accesso ai propri fondi limitatamente alle necessità d'uso della stessa.

19) ATTIVITA'

FAUNISTICO-VENATORIE

Alla Riserva di Caccia di Cortina viene concessa una chiave a tempo indeterminato e senza limitazioni di luogo, al di fuori del perimetro del Parco, che potrà essere usata esclusivamente dal Presidente della Riserva e dal guardiacaccia per l'approvvigionamento di foraggio alle mangiatoie e per l'eventuale recupero di carcasse di cervo.



Una chiave viene rilasciata, su richiesta, al Presidente del Bacino di Pesca n. 3 per accedere lungo le strade sbarrate al torrente Boite, fuori dal Parco, al solo ed esclusivo scopo di sorveglianza e semina ittica. Il permesso viene rilasciato solo per i giorni necessari.

20) ALTRI UTILIZZI

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, viste le leggi regionali del Veneto n 14/1992 e 19/1993 sulla circolazione, la legge istitutiva del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo ed il relativo Piano Ambientale, consentire il transito per motivi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, previa richiesta dell'interessato e autorizzazione specifica, senza la quale gli uffici delle Regole non rilasceranno alcun permesso di transito.

21) ABUSI

Qualora il personale di sorveglianza rilevi abusi nell'utilizzo delle chiavi e dei lasciapassare, questi saranno comunicati al Presidente e alla Giunta Regoliera, che potrà interdire alle singole persone e, se del caso, ai loro familiari, l'utilizzo della chiave in futuro.

Ai trasgressori viene comunque negato il rilascio della chiave per anni 2 dal

verificarsi dell'abuso, periodo che verrà di volta in volta raddoppiato in caso di recidiva.

Alle persone, note alla Giunta Regoliera, che negli anni trascorsi hanno abusato dell'uso della chiave, è interdetto il rilascio della stessa per un periodo di anni 2 dal 1 gennaio 1997.

Vengono in ogni caso applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia (legge sulla viabilità silvo-pastorale, legge istitutiva del Parco e Piano Ambientale), attuali e future.

Il personale di sorveglianza è autorizzato al ritiro immediato della chiave qualora verifichi direttamente un abuso al presente regolamento.

22) RITARDI NELLA RESTITUZIONE

Qualora una persona riconsegna la chiave con immotivato ritardo o addirittura non la riconsegna, nonostante il sollecito scritto, il nominativo sarà comunicato alla Giunta per i provvedimenti del caso.

Il presente regolamento è stato approvato all'unanimità con delibera della Giunta Regoliera n. 1 del 04.12.1996 e adottato dalla Deputazione Regoliera con delibera del 23.01.1997 nella forma in cui sopra è redatto.



Bona Pàscà a dute

